



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE n.1280 del 20 aprile 2013**

**Consiglio Federale n.7 - Roma, 20 aprile 2013**

### **DELIBERA N.440/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica degli articoli 94, 95, 175, 176, 179 e 181 del Regolamento Organico avanzata dalla Commissione Carte federali;
- letta la relazione agli atti del Consiglio federale;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **D E L I B E R A**

di approvare, con effetto immediato, le modifiche agli articoli 94, 95, 175, 176, 179 e 181 del Regolamento Organico con il seguente testo:

#### ***CAP. II – ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI NAZIONALI***

##### **Art.94 – La Commissione Medica ~~Organizzativa Sanitaria~~**

- [1] La Commissione **Medica** ~~Organizzativa Sanitaria~~, inserita nel settore sanitario federale, è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento dell'attività sanitaria.
- [2] La composizione, le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Sanitario approvato dal Consiglio federale.
- [3] La sede della Commissione è presso la sede federale.

##### **~~Art.95 – La Commissione Scientifica~~**

- ~~[1] La Commissione Scientifica, inserita nel settore sanitario federale, è l'organismo preposto dal Consiglio federale ad affrontare, approfondire e suggerire soluzioni su argomenti di ricerca scientifica inerenti la condizione fisica degli atleti che praticano la pallacanestro.~~
- ~~[2] La Commissione Scientifica si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno.~~
- ~~[3] La composizione, le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Sanitario approvato dal Consiglio federale.~~
- ~~[4] La sede della Commissione è presso la sede federale.~~

## PARTE TERZA – NORME ATTUATIVE SVINCOLO

### TITOLO I – SETTORE MASCHILE

#### **Art.175 – Disposizioni generali (Del. n. 5 C.F. 26/07/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.397 C.F. 16-17/04/2010)**

- [1] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art.5, comma 2 e dalla Prima norma transitoria, comma 1, dello Statuto.
- [2] Non sono ammessi doppi tesseramenti e trasferimenti in prestito per gli atleti "svincolati".
- [3] Per partecipare ad un Campionato federale, l'atleta "svincolato" deve tesserarsi per una società nazionale o regionale non professionistica improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti in relazione alle esigenze dei vari Campionati o stipulare un regolare contratto con una società professionistica.
- [4] Il mancato rispetto della normativa federale comporta la decadenza del tesseramento.

#### **Art.176 – Giocatore che compie il 21° anno dell'età anagrafica (Del. n. 5 C.F. 26/07/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.315 C.F. 10/05/2008 – Del. n.397 C.F. 16-17/04/2010)**

- [1] Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di una, due o tre stagioni sportive.  
Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.  
Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.  
Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.
- [2] Le modalità di versamento dei Premi relativi agli atleti svincolati sono disciplinati dal successivo art.179 e dal Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società annualmente deliberato dal Consiglio federale.
- [3] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al Campionato cui partecipa.
- [4] Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo dell'atleta, la società che lo tesserava deve rispettare quanto previsto ai commi precedenti.
- [5] La società che tesserava l'atleta "svincolato" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (delibera n.177 C.F. 17.06.2000).
- [6] La società partecipante ai Campionati professionistici che alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente lo "svincolo", sottoscrive un contratto con un atleta non è soggetta alla normativa dello svincolo fino alla scadenza del contratto stesso. Durante tale periodo la società di appartenenza sarà soggetta al "Premio di Incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti" (delibera n.177 C.F. 17.06.2000).

La società partecipante ai Campionati professionistici che sottoscrive un contratto con un atleta successivamente allo scioglimento del vincolo sportivo è soggetta al contributo per il tesseramento riferito al Campionato cui partecipano previsto dall'art.179.

La società **professionistica** che tessera l'atleta "svincolato" è **comunque** esente dagli obblighi previsti dal Premio addestramento e formazione tecnica (legge n.91/81).

- [7] La Società partecipante ai Campionati professionistici, non professionistici nazionali e regionali che tesserano atleti provenienti da Federazione straniera è soggetta alle norme del presente Titolo.

**Art.179 – Contributo per il tesseramento e maggiorazione (Del. n.5 C.F. 26/07/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.397 C.F. 16-17/04/2010 - Del. n.464 C.F. 11/06/2011)**

- [1] Le Società che tesserano gli atleti come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

| <u>Campionato</u>                               | <u>Contributo</u>        | <u>Maggiorazione</u> |
|---|--------------------------|----------------------|
| Serie A   | Euro 11.500,00           |                      |
| <del>Legadue</del>                              | <del>Euro 9.750,00</del> |                      |
| <b>Serie A dil. Primo Campionato Dilettanti</b> | Euro 9.200,00            | <b>3.500,00</b>      |
| <b>Serie B dil. Divisione Nazionale B</b>       | Euro 7.450,00            | <b>3.000,00</b>      |
| <b>Serie C dil. Divisione Nazionale C</b>       | Euro 4.000,00            | <b>2.500,00</b>      |
| Serie C reg.                                    | Euro 1.400,00            | <b>1.000,00</b>      |
| Serie D   | Euro 350,00              | <b>250,00</b>        |
| Altri Campionati                                | Normale tesseramento.    |                      |

- [2] La somma versata dalla società e riferita al Campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

**85%** alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;

**15%** alla società che ha reclutato l'atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l'atleta venga tesserato successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero la società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell'attività istituzionale federale.

- [3] La somma versata dalla società per i nati nel 1977 e precedenti (1977, 1976 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

Parte dell'importo, pari alla vecchia maggiorazione, sarà di seguito suddiviso:

- 15% alla FIP per l'attività istituzionale federale;

- 85% alla Società che lo ha tesserato a titolo definitivo nell'anno sportivo precedente al primo svincolo.

Il restante importo dovuto a concorrenza del contributo sarà destinato all'attività istituzionale federale.

- [4] In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti (ingiunzione di pagamento).
- [5] Ottengono i diritti derivanti dallo "svincolo" le società regolarmente affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione.
- [6] Le modalità per il versamento alla FIP e successiva divisione percentuale, come sopra evidenziato, delle somme previste dalla tabella saranno specificate **annualmente nel Comunicato ufficiale dei contributi a carico delle Società deliberato dal Consiglio federale con nota della Segreteria Generale**.

## **TITOLO II – SETTORE FEMMINILE**

### **CAP. I – NORME GENERALI**

#### **Art.181 – Disposizioni generali (Del. n.5 C.F. 26/07/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007)**

- [1] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art.5, comma 3 e dalla Prima norma transitoria, comma 1, dello Statuto.
- [2] Per partecipare ad un Campionato federale, l'atleta "svincolata" deve tesserarsi per una società nazionale o regionale partecipante ad un Campionato femminile improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti, in relazione alle esigenze dei Campionati.
- [3] Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di un una, due o tre stagioni sportive.  
Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.  
Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.  
Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.
- [4] La società che tessera l'atleta "svincolata" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti.
- [5] Il mancato rispetto della normativa federale comporta la decadenza del tesseramento.

#### **DELIBERA N.441/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza pervenuta dalla Società Fortitudo Rosa Pallacanestro Bologna (cod. FIP 050059), con la quale richiede la possibilità di riconoscere il requisito della formazione italiana all'atleta Alessia Cabrini;

- considerato che l'atleta si è tesserata per la prima volta in Italia con la Federazione Italiana Pallacanestro nel corrente anno sportivo e pertanto non potrebbe acquisire la formazione italiana perché nell'impossibilità di partecipare a quattro anni di attività giovanile come richiesto dall'articolo 32 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;
- considerato altresì che l'atleta, di interesse nazionale, è attualmente tesserata a favore di College Italia e pertanto partecipa al Campionato Nazionale di Serie A2 femminile in deroga ai requisiti previsti dai Regolamenti federali;
- visto che a seguito del mancato requisito della formazione italiana l'atleta di interesse nazionale non potrà tesserarsi e partecipare a campionati nazionali utili alla sua crescita tecnica;
- preso atto che l'atleta ha conquistato la medaglia d'argento con la Nazionale italiana under 16 femminile nell'Europeo di categoria svoltosi dal 12 al 20 luglio 2012 in Ungheria;
- ritenuto di dover riconoscere all'atleta Alessia Cabrini il requisito della formazione italiana per meriti sportivi a seguito dei risultati prestigiosi raggiunti con le rappresentative nazionali italiane giovanili;

### **DELIBERA**

di riconoscere il requisito della formazione italiana all'atleta Alessia Cabrini.

### **DELIBERA N.442/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 175 e seguenti del Regolamento Organico;
- visti i Comunicati Ufficiali dei contributi a carico delle Società professionistiche e non professionistiche;
- vista la propria delibera n.383/2013 assunta in occasione della riunione del 9 marzo 2013 con la quale sono state istituite le commissioni svincolo del settore maschile e femminile;
- letta la relazione redatta dalla Commissione Svincolo del settore maschile presente agli atti dell'odierna riunione;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Svincolo;

### **DELIBERA**

di stabilire i nuovi importi dei parametri per i Nuovi Atleti Svincolati (NAS) validi a partire dalla stagione sportiva 2013/2014 come di seguito indicati:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Serie A                     | 12.500,00 |
| Primo Campionato Dilettanti | 9.000,00  |
| Divisione Nazionale B       | 6.000,00  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Divisione Nazionale C | 3.000,00 |
| Serie C regionale     | 1.200,00 |
| Serie D regionale     | 300,00   |

L’Affiliata è tenuta ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute per la prima e seconda rata NAS e per la seconda e terza rata campionati e per ogni eventuale ulteriore rata richiesta.

Nel caso di mancato versamento delle singole rate nei termini previsti, l’Affiliata sarà penalizzata di un punto in classifica per ogni giorno di ritardo da scontarsi nella stagione sportiva corrente, nel massimo campionato cui sta partecipando. Qualora un’Affiliata non abbia effettuato il versamento delle somme dovute entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo il termine di scadenza sarà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora un’Affiliata nel corso dell’anno sportivo raggiunga 7 o più punti di penalizzazione a seguito di più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, verrà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Il nuovo prospetto di scadenza delle rate NAS e delle rate campionati maschili è come di seguito indicato:

| <b>RATA</b>         | <b>SCADENZA</b> | <b>SOCIETA’ INTERESSATE</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| I rata campionati   | 09/07/2013      | PROF-NAZ-REG                |
| I rata NAS          | 28/10/2013      | PROF-NAZ-REG                |
| II rata NAS         | 13/01/2014      | PROF-NAZ-REG                |
| II rata campionati  | 24/02/2014      | PROF-NAZ-REG                |
| III rata campionati | 28/04/2014      | PROF-NAZ-REG                |

Infine delibera di conferire mandato alla Commissione Carte federali per proporre le conseguenti e necessarie modifiche regolamentari.

### **DELIBERA N.443/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 175 e seguenti del Regolamento Organico;
- visti i Comunicati Ufficiali dei contributi a carico delle Società professionistiche e non professionistiche;
- vista la propria delibera n.383/2013 assunta in occasione della riunione del 9 marzo 2013 con la quale sono state istituite le commissioni svincolo del settore maschile e femminile;
- letta la relazione redatta dalla Commissione Svincolo del settore femminile presente agli atti dell’odierna riunione;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Svincolo;
- sentita la relazione del Consigliere federale eletto in rappresentanza delle società nazionali femminili;

## DELIBERA

di stabilire che a partire dal primo luglio 2013 si svincoleranno tutte le atlete nate dal 1992 e precedenti (1991, 1990, 1989...).

Gli importi dei parametri per le Nuove Atlete Svincolate (NAS) validi a partire dall'anno sportivo 2013/2014 sono come di seguito indicati:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Serie A1          | 5.000,00 |
| Serie A2          | 3.500,00 |
| Serie A3          | 2.000,00 |
| Serie B regionale | 300,00   |

Il premio NAS relativo alle atlete già svincolate ovvero le nate nel 1985 e precedenti (1984, 1983, 1982...) e alla atlete che si svincoleranno al 30 giugno 2013 (nate nel 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991) è riconosciuto a favore delle Affiliate che hanno tesserato le atlete a titolo definitivo nel corrente anno sportivo nella misura del 100%.

Il premio riconosciuto alla Società è sempre pari agli importi della tabella di cui sopra meno il 3% trattenuto dalla FIP per il fondo rischi NAS.

In riferimento ai parametri per le atlete nate nel 1992 e successivi (1993, 1994 ecc...), le Affiliate possono maturare la percentuale del premio relativa al reclutamento in caso di adempimento di attività giovanile sia maschile che femminile; diversamente per poter mature l'85% del Nas relativo alle atlete è invece necessario adempiere ad attività giovanile femminile.

L'Affiliata è tenuta ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute per la prima e seconda rata NAS e per la seconda e terza rata campionati e per ogni eventuale ulteriore rata richiesta.

Nel caso di mancato versamento delle singole rate nei termini previsti, l'Affiliata sarà penalizzata di un punto in classifica per ogni giorno di ritardo da scontarsi nell'anno sportivo corrente, nel massimo campionato cui sta partecipando. Qualora un'Affiliata non abbia effettuato il versamento delle somme dovute entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo il termine di scadenza sarà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora un'Affiliata nel corso dell'anno sportivo raggiunga 7 o più punti di penalizzazione a seguito di più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, verrà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Il nuovo prospetto di scadenza delle rate NAS e delle rate campionati femminili è di seguito indicato:

| <b>RATA</b>         | <b>SCADENZA</b> | <b>SOCIETA' INTERESSATE</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| I rata campionati   | 09/07/2013      | NAZ-REG                     |
| I rata NAS          | 28/10/2013      | NAZ-REG                     |
| II rata NAS         | 13/01/2014      | NAZ-REG                     |
| II rata campionati  | 24/02/2014      | NAZ-REG                     |
| III rata campionati | 28/04/2014      | NAZ-REG                     |

Delibera infine di conferire mandato alla Commissione Carte federali per proporre le conseguenti e necessarie modifiche regolamentari.

**DELIBERA N.444/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.72, assunta dal Presidente federale in data 8 aprile 2013, con la quale la FIP si è costituita innanzi al Consiglio di Stato relativamente al ricorso del sig. Andrea Cirelli;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.72 assunta dal Presidente federale in data 8 aprile 2013.

**DELIBERA N.445/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni dal tesserato Servidei Nicola relativamente ad una richiesta di risarcimento per un infortunio di gioco occorso in data 3.04.2011,

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni;

ritenuto di affidare l'incarico all'Avv.Guido Valori ed all'Avv.Massimo Garzilli;

**DELIBERA**

- di costituirsi nel procedimento in premessa specificato promosso dal tesserato Servidei Nicola nei confronti della FIP;
- di affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro nel ridetto procedimento agli Avv.ti Guido Valori e Massimo Garzilli.

**DELIBERA N.446/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.410/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Circosta Valerio/Eagles Bologna SSD ARL;



- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Circosta Valerio/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.447/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.411/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Poti Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Poti Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.448/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.412/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marani Carlo/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marani Carlo/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.449/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.413/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Silimbani Jacopo/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Silimbani Jacopo/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.450/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.414/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Liburni Mauro/Eagles Bologna SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Liburni Mauro/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.451/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.416/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pederzini Riccardo/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pederzini Riccardo/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.452/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.417/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Pall.Marostica (cod. FIP 001180) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Duri Gianluca/SSD Pall.Marostica;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società SSD Pall.Marostica (cod. FIP 001180) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Duri Gianluca/SSD Pall.Marostica e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.453/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.431/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Duri Gianluca/Assi Basket Ostuni;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Duri Gianluca/Assi Basket Ostuni e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.454/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.420/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bertolini Luca/G.S.Riva del Garda;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bertolini Luca/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.455/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.421/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bindi Tommaso/G.S.Riva del Garda;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bindi Tommaso/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.456/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.422/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pettarin Antonio/G.S. Riva del Garda;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pettarin Antonio/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.457/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.423/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/G.S. Riva del Garda;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.458/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.426/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Napoli Basketball SSDARL (cod. FIP 021271) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Musso Benardo Adolfo/Napoli Basketball SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;



ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Napoli Basketball SSDARL (cod. FIP 021271) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Musso Benardo Adolfo/Napoli Basketball SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.459/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.429/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Centro Pall. Bettinzoli A. Dil. (cod. FIP 001828) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Becerra Fernando/Centro Pall. Bettinzoli A. Dil.;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Centro Pall. Bettinzoli A. Dil. (cod. FIP 001828) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Becerra Fernando/Centro Pall. Bettinzoli A. Dil. e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.460/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.418/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Infanti Giovanni/ SSD Pall. Marostica;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione al lodo Infanti Giovanni/SSD Pall. Marostica.

### **DELIBERA N.461/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.419/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 01180) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/SSD Pall. Marostica;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 01180) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione al lodo Sbezzi Riccardo/SSD Pall. Marostica.

### **DELIBERA N.462/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.424/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SS Sutor Srl (cod. FIP 000997) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Tommaso Fabio/SS Sutor Srl;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società SS Sutor Srl (cod. FIP 000997) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Tommaso Fabio/SS Sutor Srl.

### **DELIBERA N.463/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.425/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SS Sutor Srl (cod. FIP 000997) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/SS Sutor Srl;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società SS Sutor Srl (cod. FIP 000997) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/SS Sutor Srl.

### **DELIBERA N.464/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.427/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Orlandina Basket S.R.L. (cod. FIP 050009) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Alessandri Filippo/Orlandina Basket S.R.L.;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società Orlandina Basket S.R.L. (cod. FIP 050009) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Alessandri Filippo/Orlandina Basket S.R.L.

**DELIBERA N.465/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.430/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Bottegone Basket S.Angelo (cod. FIP 046751) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scozzaro Dario/ASD Bottegone Basket S.Angelo;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ASD Bottegone Basket S.Angelo (cod. FIP 046751) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scozzaro Dario/ASD Bottegone Basket S.Angelo.

**DELIBERA N.466/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.432/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità del tesserato Andrew Rath per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Andrew Rath/Pall.Firenze SSD ARL;

preso atto che il tesserato ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità del tesserato Andrew Rath per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Andrew Rath/Pall.Firenze SSD ARL.

**DELIBERA N.467/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.428/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pol. D. Libertas Basket

Foggia (cod. FIP 000246) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rubino Giovanni/Pol. D. Libertas Basket Foggia;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società Pol. D. Libertas Basket Foggia (cod. FIP 000246) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rubino Giovanni/Pol. D. Libertas Basket Foggia.

### **DELIBERA N.468/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.415/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tullio Carlo/Eagles Bologna SSD ARL;

preso atto della comunicazione del tesserato Tullio Carlo relativamente alla escussione delle somme spettanti a soddisfazione del proprio credito;

### **DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per essere state assolte le obbligazioni dovute in relazione al lodo Tullio Carlo/Eagles Bologna SSD ARL.

### **DELIBERA N.469/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Raminelli Matteo/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Raminelli Matteo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.470/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Botteghi Nicolò/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Botteghi Nicolò/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.471/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Piazza Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Piazza Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.472/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Chinellato Eros/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Chinellato Eros/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.473/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Padovano Massimo/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Padovano Massimo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.474/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Novati Lorenzo/G.S. Riva del Garda;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Novati Lorenzo/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.475/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Basket Gualdo (cod. FIP 001061) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Danzi Daniel/ASD Basket Gualdo;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo (cod. FIP 001061) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Danzi Daniel/ASD Basket Gualdo.



In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.476/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Mastrangelo Daniele/ASD Nuova Virtus Molfetta;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mastrangelo Daniele/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.477/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod. FIP 052731) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Mauriello Paola/Club Atletico Romagna S.Coop.SD ;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Club Atletico Romagna S.Coop. SD (cod. FIP 052731) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mauriello Paola/Club Atletico Romagna S.Coop.SD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.478/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Ass. Pall. S.Antimo (cod. FIP 038853) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Virtus Pall. Bologna spa/Ass. Pall. S.Antimo;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Ass. Pall. S.Antimo (cod. FIP 038853) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virtus Pall. Bologna spa/Ass. Pall. S.Antimo.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.479/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Basket Todi (cod. FIP 000265) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Di Nanni Raffaele/ASD Basket Todi;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Todi (cod. FIP 000265) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Nanni Raffaele/ASD Basket Todi.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.480/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Roselli Michele/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Roselli Michele/ASD Team Basket Viola Reggio Calabria.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.481/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall.Fiorentina Affrico (cod. FIP 009006) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Marinelli Matteo/Pall.Fiorentina Affrico;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Fiorentina Affrico (cod. FIP 009006) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marinelli Matteo/Pall.Fiorentina Affrico.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.482/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Vis Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Scibelli Carolina/ASD Vis Fortitudo Pomezia;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Vis Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) fissando il termine del 24.05.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scibelli Carolina/ASD Vis Fortitudo Pomezia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.483/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Andrea Iannili volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Napoli Basketball SSDARL (cod. FIP 021271) per il recupero di un proprio credito;

rilevato che la società ha rinunciato al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Andrea Iannilli ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Napoli Basketball SSDARL (cod. FIP 021271) e dei rappresentanti legali per il recupero di un proprio credito.

**DELIBERA N.484/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Gabriele Fin volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il recupero di un proprio credito;

preso atto che l'istante ha adempiuto a quanto previsto dai Regolamenti federali;

**DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Gabriele Fin ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il recupero di un proprio credito.

**DELIBERA N.485/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Patrizio Verri volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il recupero di un proprio credito;

preso atto di quanto esposto nell'istanza;

**DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Patrizio Verri ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il recupero di un proprio credito.

**DELIBERA N.486/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla società Virtus Pall. Bologna spa (cod. FIP 050294) volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Ass.Pall.S'Antimo (cod. FIP 038853) per il recupero di un proprio credito così come stabilito da lodo arbitrale;

preso atto di quanto esposto nell'istanza relativamente al mancato adempimento delle obbligazioni discendenti dal lodo Virtus Pall. Bologna spa/Ass.Pall.Sant'Antimo;

## **DELIBERA**

di autorizzare la società Virtus Pall. Bologna spa (cod. FIP 050294) ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Ass.Pall.Sant'Antimo (cod. FIP 038853) per il recupero di un proprio credito.

### **DELIBERA N.487/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Vincenzo Milano quale Vice Presidente della società ASD Antonio Milano Basket, con la quale chiede di essere autorizzato ad adire la M.O. nei confronti dei tesserati Lopreiato Giuseppe e Calautti Antonio in relazione a quanto riportato sul referto di gara da cui scaturivano sanzioni del Giudice Sportivo;

considerato che la vicenda rientra nell'ambito di questioni di carattere sportivo per le quali sono competenti gli organi di Giustizia Sportiva e che il contenuto dei referti di gara è funzionale all'adozione dei provvedimenti in ambito sportivo;

## **DELIBERA**

di respingere la richiesta di autorizzare del tesserato Vincenzo Milano in qualità di Vice Presidente della società ASD Antonio Milano Basket ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei tesserati Lopreiato Giuseppe e Calautti Antonio per quanto esposto nell'istanza.

### **DELIBERA N.488/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2013 - 2014 inerenti i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, la Coppa Italia ed i Campionati Giovanili;

esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;

precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2013/2014, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;

ritenuta le proposte meritevoli di accoglimento;

## **DELIBERA**

di emanare le Disposizioni Organizzative per l'anno sportivo 2013/2014, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

### **DELIBERA N.489/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative – Tesseramento relative all'anno sportivo 2013-2014 inerenti le normative e le procedure di tesseramento nei Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, nella Coppa Italia e nei Campionati Giovanili;
- esaminata la proposta formulata dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative - Tesseramento integra, per l'anno sportivo 2013/2014, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di emanare le Disposizioni Organizzative – Tesseramento per l'anno sportivo 2013/2014, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

### **DELIBERA N.490/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della comunicazione del Comitato Regionale FIP Sicilia, con la quale richiede il trasferimento degli uffici del Comitato Regionale da Via della Libertà 58 Palermo a Via San Domenico Savio 4 Palermo c/o l'impianto sportivo Pala Don Bosco, gestito dalla PGS VILLAUREA;
- considerato che ad oggi la sede del Comitato Regionale FIP Sicilia è presso locali privati che comportano una spesa annua di circa 15.000,00 Euro;
- considerato che l'importo mensile di locazione della nuova sede è pari ad € 450,00 come rimborso spese dei servizi utilizzati, quali energia elettrica, idrica pulizia e custodia locali;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento degli uffici del Comitato Regionale Sicilia nei nuovi locali c/o il Pala Don Bosco, via San Domenico Savio 4 Palermo.

### **DELIBERA N.491/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nel mese di luglio p.v. i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore ed Allenatore Nazionale;

vista la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;

ritenute congrue le quote proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

## **DELIBERA**

di fissare le quote d'iscrizione, come da dettaglio che segue:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>1° anno Corso Allenatore</b>   | <b>€ 300,00</b> |
| <b>2° anno Corso Allenatore</b>   | <b>€ 400,00</b> |
| <b>Corso Allenatore Nazionale</b> | <b>€ 600,00</b> |

### **DELIBERA N.492/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento del C.N.A. prevede che gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio federale su proposta del Presidente del C.N.A.;

esaminata la proposta pervenuta dal Presidente del C.N.A., su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, volta al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito al tesserato C.N.A. Sig. Stefano Pizzirani;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;



## **DELIBERA**

di concedere al Tesserato C.N.A. Sig. Stefano Pizzirani la qualifica di Allenatore Benemerito.

### **DELIBERA N.493/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria deliberazione n.11, assunta nella riunione del 26 luglio 2008, con la quale veniva recepito il testo del nuovo Regolamento Sanitario predisposto d'intesa con la Consulta FMSE dei Medici Federali, ed al quale le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate devono uniformarsi nel regolamentare gli aspetti ivi disciplinati ed il quadro sinottico predisposto dal Dr. Faina della FMSE, trasmesso il 30 marzo 2008 con nota prot. n.32, che indica la nuova età agonistica;
- vista la delibera n.122 della Giunta Nazionale del CONI del 25 maggio 2009 con la quale veniva approvato il Regolamento Sanitario della FIP;
- vista la nota esplicativa all'articolo 12 in merito alla definizione di età solare, approvata nella propria riunione del 3 e 4 febbraio 2012;
- esaminata la proposta avanzata dal Medico Federale di modificare l'articolo 2 ed abrogare l'articolo 3 in adeguamento alle nuove disposizioni del Consiglio federale e di modificare l'articolo 12 in adeguamento alle DOA;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

- di approvare le modifiche al Regolamento Sanitario nelle premesse indicate, il regolamento, di cui in allegato, sarà sottoposto, per approvazione, alla Giunta Nazionale del CONI.

### **DELIBERA N.494/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.269, assunta nella riunione del 17 dicembre 2009, con la quale sono stati nominati fino al 31 ottobre 2013 i componenti della Commissione Tecnica di Controllo;
- ravvisata la necessità di integrare l'attuale composizione della Commissione suindicata;
- individuati il dott. Maurizio Corrente ed il Prof. Dott. Cuono Liguori quali persone idonee a ricoprire l'incarico di ispettore della Commissione Tecnica di Controllo;

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dagli stessi;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al 31 ottobre 2013, il dott. Maurizio Corrente ed il Prof. Dott. Cuono Liguori quali ispettori della Commissione Tecnica di Controllo.

### **DELIBERA N.495/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti l'articolo 81 del Regolamento Organico e l'articolo 19 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di atleti di pallacanestro;

vista la propria delibera n.305/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato nominato il Presidente della Commissione Procuratori fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

ravvisata la necessità di nominare quattro Componenti in seno alla Commissione suindicata;

individuate nei Sigg. Mario Boni, Antonio Cappellari, Mario Ghiacci e Riccardo Sbezzi, persone idonee a ricoprire tale incarico;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Procuratori;

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dagli stessi;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, i Sigg. Mario Boni, Antonio Cappellari, Mario Ghiacci e Riccardo Sbezzi Componenti della Commissione Procuratori.

### **DELIBERA N.496/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.493/2013, assunta nell'odierna seduta, con particolare riferimento alla modifica dell'articolo 2 del Regolamento Sanitario, con la quale viene istituita la Commissione Medica in luogo della Commissione Organizzativa Sanitaria, ed all'abrogazione dell'articolo 3 del medesimo Regolamento, inerente la Commissione Scientifica;

ravvisata la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Medica fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

individuate nei dott.ri Pietro Benelli, Pier Francesco Parra, Antonio Pelliccia e nella la dott.ssa Chiara Vulpiani, persone idonee a ricoprire l'incarico di componente della Commissione suindicata;

considerato che i nominativi proposti sono coerenti con i requisiti previsti dall'articolo 2 del succitato Regolamento;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, i componenti della Commissione Medica, come di seguito riportato:

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Presidente | Dott. Sandro Senzameno     |
| Componenti | Dott. Piero Benelli        |
|            | Dott. Pier Francesco Parra |
|            | Dott. Antonio Pelliccia    |
|            | Dott.ssa Chiara Vulpiani   |

### **DELIBERA N.497/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 80, 81 e 89bis del Regolamento Organico;

ravvisata la necessità di nominare il Consiglio Direttivo della Commissione Atleti federale, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;

individuate nei Consiglieri Cristiano Zanus Fortes, Sandra Palombarini e Stefano Persichelli, persone idonee a ricoprire rispettivamente il ruolo di Presidente, Vicepresidente e Componente della Commissione suindicata;

preso atto della disponibilità manifestata dagli stessi;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, i componenti della Commissione Atleti federale di seguito indicata:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Presidente     | Cristiano Zanus Fortes |
| Vicepresidente | Sandra Palombarini     |
| Componente     | Stefano Persichelli    |

### **DELIBERA N.498/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la delibera n.1/2013 del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket, con la quale viene proposta al Consiglio federale la bozza del Regolamento Interno del Settore Giovanile, Minibasket e Scuola;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare il testo del Regolamento Interno del Settore Giovanile, Minibasket e Scuola.

### **DELIBERA N.499/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.3/2013 del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket con la quale viene proposta al Consiglio federale, per la relativa approvazione, la rimodulazione delle rate relative ai contributi dei Centri Minibasket da versare entro il 31 ottobre e il 15 aprile di ogni anno sportivo;
- preso atto che la rimodulazione delle rate prevede una prima rata, per il rinnovo dell'adesione dei Centri Minibasket alla FIP, con la quota annuale di adesione prevista e la quota d'iscrizione pari al 50% degli iscritti nell'anno sportivo precedente, da versare entro il 31 ottobre ed una seconda rata a saldo, per le iscrizioni dei bambini, da versare al 15 aprile;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di prevedere per il rinnovo dell'adesione dei Centri Minibasket alla FIP, una prima rata con la quota di adesione e la quota d'iscrizione pari al 50% degli iscritti nell'anno sportivo precedente, da versare entro il 31 ottobre 2013, ed una seconda rata a saldo da versare al 15 aprile 2014.

### **DELIBERA N.500/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.4/2013 del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket, con la quale vengono proposte al Consiglio federale, per la relativa approvazione, una serie di provvedimenti atti a disciplinare la scadenza dell'adesione dei Centri Minibasket della FIP, l'iscrizione, la cancellazione e il trasferimento dei bambini dagli elenchi dei Centri Minibasket e la variazione del Dirigente Responsabile del Centro Minibasket;

preso atto che la proposta presentata prevede la scadenza del rinnovo di adesione alla FIP entro il 31 ottobre; che la cancellazione dei bambini può avvenire entro il 30 novembre se ancora non hanno preso parte ai trofei organizzati dalle Commissioni Regionali/Provinciali Minibasket e Scuola; che il trasferimento degli iscritti può avvenire solo a seguito del cambio di residenza dell'intero nucleo familiare; che l'iscrizione al Centro Minibasket, attraverso la sottoscrizione del modello 19/I, deve intendersi valida fino al termine di ciascun anno sportivo e quindi fino al 30 giugno; che il cambio del Dirigente Responsabile del Centro Minibasket deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che dovrà essere inviato alla Commissione Regionale/Provinciale Minibasket Scuola o alla Segreteria del Settore e quindi di precludere ai Centri Minibasket di effettuare il cambio del Dirigente Responsabile attraverso la funzione di FIPonline al fine di evitare che alcuni soggetti siano inseriti senza nessun accettazione dei regolamenti federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di stabilire, a partire dall'anno sportivo 2013/14, che:

- il termine di scadenza di rinnovo dell'adesione viene anticipato al 31 ottobre;
- la cancellazione dei bambini può avvenire entro il 30 novembre se ancora non hanno preso parte ai trofei organizzati dalle Commissioni Regionali/Provinciali Minibasket e Scuola;
- il trasferimento degli iscritti può avvenire solo a seguito del cambio di residenza dell'intero nucleo familiare;
- l'iscrizione al Centro Minibasket, attraverso la sottoscrizione del modello 19/I, deve intendersi valida fino al termine di ciascun anno sportivo e quindi fino al 30 giugno;
- il cambio del Dirigente Responsabile del Centro Minibasket deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che dovrà essere inviato alla Commissione Regionale/Provinciale Minibasket Scuola o alla Segreteria del Settore.

### **DELIBERA N.501/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.5/2013 del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket con la quale viene proposta al Consiglio federale, per la relativa approvazione, la nomina quali "Benemeriti del Minibasket" per l'anno 2013 dei sigg.ri Settimio Pagnini, Piero Pontoni e Arnaldo Taurisano;

ritenuti i soggetti meritevoli del riconoscimento che a loro si vuole assegnare per l'attività e l'impegno profuso in questi anni non solo nel Minibasket;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare quali "Benemeriti del Minibasket" per l'anno 2013 i sigg.ri Settimio Pagnini, Piero Pontoni e Arnaldo Taurisano per l'attività e l'impegno profuso in questi anni non solo nel Minibasket.

### **DELIBERA N.502/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta del Settore Giovanile relativa alle sedi e alle date di svolgimento delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili maschili e femminili per l'anno sportivo 2012/2013;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare le sedi e le date di svolgimento delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili maschili e femminili per l'anno sportivo 2012/2013 come di seguito illustrato:

| Campionato  | Date svolgimento               | Sede  |
|---|--------------------------------|---|
| Under 19 d'Eccellenza<br>Trofeo "Giancarlo Primo"   | dal 27 maggio al 2 giugno 2013 | Udine   |
| Under 19 maschile<br>Trofeo "Mario Delle Cave"      | dal 13 al 19 maggio 2013       | Gorizia   |
| Under 17 maschile<br>Trofeo "Claudio Monti"         | dal 10 al 16 giugno 2013       | Porto Sant'Elpidio (Fm) e<br>Civitanova Marche (Mc) |
| Under 15 maschile<br>Trofeo "Claudio Papini"        | dal 30 giugno al 6 luglio 2013 | Cento (Fe)  |
| Under 14 maschile                                   | dal 14 al 21 luglio 2013       | Bormio (So)   |
| Under 19 femminile<br>Trofeo "Vittorio Tracuzzi"    | dal 14 al 18 maggio 2013       | Spoletto (Pg)                                       |
| Under 17 femminile<br>Trofeo "Roberta Serradimigni" | dal 10 al 16 giugno 2013       | Mosciano Sant'Angelo (Te) e<br>Giulianova (Te)      |
| Under 15 femminile                                  | dal 1 al 7 luglio 2013         | Viterbo   |

### **DELIBERA N.503/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- ricevuta l'istanza del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, con la quale è richiesta la possibilità per le atlete Sara Pirani e Claudia Pallotta nate 1999 di poter partecipare al campionato Under 15 femminile con una società diversa da quella con cui sono regolarmente tesserate e gareggiano nel campionato Under 14 maschile;
- vista la delibera n.149/2012, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 28 e 29 settembre 2012;
- acquisito il parere favorevole del Commissario del Settore Giovanile Minibasket e Scuola;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare le atlete Sara Pirani e Claudia Pallotta nate 1999 a partecipare al campionato Under 15 femminile con una società diversa da quella con cui sono regolarmente tesserate e gareggiano nel campionato Under 14 maschile.

### **DELIBERA N.504/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i regolamenti federali;
- preso atto delle disposizioni impartite dalla FIBA alle Federazioni Sportive Nazionali, volte a dare un sempre maggiore impulso all'attività di basket 3c3, quale eccellente disciplina per unire, sviluppare e promuovere il basket in ogni Nazione;
- preso atto della volontà del Presidente federale, espressa nel documento programmatico per il quadriennio 2013-2016, di aderire alle sollecitazioni della FIBA, condividendo l'importanza strategica dell'attività di basket 3c3;
- considerato che la partecipazione delle nostre rappresentative nazionali 3c3 alle manifestazioni ufficiali organizzate dalla FIBA sarà determinata negli anni futuri anche dalla consistenza del numero dei praticanti il basket 3c3 e dalla sua conseguente diffusione sul territorio nazionale;
- preso atto del regolamento emanato dalla FIBA per le competizioni di 3c3 e denominato FIBA 3X3 Rules of the Game, di cui si allega la traduzione in italiano;
- preso atto delle disposizioni organizzative appositamente redatte per lo svolgimento dello Streetball Italian Tour 2013, di cui si allega il testo;

### **DELIBERA**

- di recepire integralmente il regolamento denominato FIBA 3X3 RULES OF THE GAME nella sua traduzione in italiano, il cui testo, allegato, forma parte integrante della delibera;
- di approvare le disposizioni organizzative per lo svolgimento dello Streetball Italian Tour 2013, il cui testo, allegato, forma parte integrante della delibera.

### **DELIBERA N.505/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la lettera bando prot. n. 971 del 5 febbraio 2013, contenente le condizioni richieste per l'organizzazione del Trofeo delle Regioni 2014;
- preso atto che soltanto il Comitato Regionale Emilia Romagna ha proposto la propria candidatura, subordinandola ad un incremento del limite di spesa fissato per la pensione completa dei partecipanti;
- vista la lettera bando prot. n. 2667 del 4 aprile 2013, contenente le nuove condizioni richieste per l'organizzazione del Trofeo delle Regioni 2014, che prevede un limite di spesa per la pensione completa dei partecipanti incrementato ad € 50,00;
- preso atto che soltanto il Comitato Regionale Emilia Romagna ha riproposto la propria candidatura nei termini fissati dalla sopra citata lettera bando, accettando il nuovo limite di spesa;
- ritenuta la candidatura avanzata dal Comitato Regionale Emilia Romagna, per l'organizzazione del Trofeo delle Regioni in programma dal 21 al 26 aprile 2014, aderente ai requisiti richiesti;

### **DELIBERA**

di assegnare al Comitato Regionale Emilia Romagna l'organizzazione della manifestazione "Trofeo delle Regioni 2014", in programma dal 21 al 26 aprile 2014, in via prioritaria nel territorio della Città di Rimini o, in alternativa, nella Città di Bologna.

### **DELIBERA N.506/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 40 dello Statuto federale;
- considerato che presso ciascun Comitato Regionale è nominato un Revisore con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato Regionale, la cui competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della regione;
- riscontrate le disponibilità del Revisore di seguito indicato ed accertata la sua idoneità all'incarico;

### **DELIBERA**



di nominare, per il quadriennio olimpico 2013-2016, il Dott. Luca BORDATO Revisore dei Conti territoriale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

### **DELIBERA N.507/2013**

Il Consiglio federale,

|                   |   |
|-------------------|---|
| <u>visti</u>      | lo Statuto ed i Regolamenti federali;   |
| <u>esaminato</u>  | il documento agli atti della odierna riunione riguardante la programmazione dell'attività femminile;  |
| <u>preso atto</u> | della diminuzione del numero delle società femminili partecipanti ai Campionati regionali rispetto ai precedenti anni sportivi;                                     |
| <u>ritenuto</u>   | opportuno dover rivisitare l'ordinamento dei Campionati nazionali e regionali femminili al fine di aumentare il volume dell'attività di base svolta sul territorio; |
| <u>letta</u>      | la proposta del Presidente del Settore Agonistico;  |
| <u>ritenuta</u>   | la proposta meritevole di accoglimento;   |

### **DELIBERA**

di approvare la seguente programmazione dei Campionati femminili per l'a.s. 2014/2015:

#### ***CAMPIONATI FEMMINILI – PROGRAMMAZIONE A.S. 2014/2015***

- Campionato di A1 a 14 o 12 squadre, con tre straniere ed a partire dall'anno sportivo 2015/2016 solo due straniere;
- Campionato di A2 due gironi di 16 squadre, 4 conference da 8;
- Abolizione del campionato di A3;
- Campionato di B regionale da 8 a 12 gironi composti da un minimo di 8 ad un massimo di 12 squadre;
- Campionato di C regionale, primo campionato seniores a libera partecipazione.
- 

### **DELIBERA N.508/2013**

Il Consiglio federale,

|                   |   |
|-------------------|---|
| <u>visti</u>      | lo Statuto ed i Regolamenti federali;   |
| <u>esaminato</u>  | il documento presentato dal Settore Agonistico riguardante la costituzione del primo Campionato Nazionale Dilettanti; |
| <u>preso atto</u> | che il documento di cui sopra è in linea con i principi e le esigenze per lo sviluppo della Pallacanestro;            |

sentita

la relazione del Presidente del Settore Agonistico;

## **DELIBERA**

di approvare la seguente regolamentazione del Primo Campionato Nazionale Dilettanti:

### **PRIMO CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI**

#### **DENOMINAZIONE NUOVA LEGA**

Lega Nazionale Pallacanestro

#### **DENOMINAZIONE CAMPIONATI**

2° Campionato Primo Campionato Dilettanti

3° Campionato DNB

4° Campionato DNC

#### **FORMULA CAMPIONATO**

| Organico iniziale<br>2013/2014 | Promosse in<br>Serie A | Retrocesse<br>dalla Serie<br>A | Promosse<br>dalla DNB | Retrocesse<br>alla DNB | Organico<br>2014/2015<br>Primo<br>Campionati<br>Dilettanti |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 32                             | 1                      | 1                              | 3                     | 3                      | 32   |

Inizio il 30 settembre 2013, in ogni caso non in concomitanza con la prima giornata di Campionato della Serie A

Quarti di finale, come semifinali e finale, al meglio delle cinque Gare (4, 6, 9, 11 e 14 maggio 2014).

#### **ALL STAR GAME**

Previsto per la settimana pasquale, partecipazione riservata eventualmente ai soli under italiani.

#### **CAPENZA IMPIANTI**

Girone GOLD 2000 posti a sedere.

Girone SILVER 1000 posti a sedere.

#### **FORMA ASSOCIATIVA**

Società dilettantistica a responsabilità limitata. Capitale sociale da stabilire dopo la costituzione della nuova lega.

#### **FIDEIUSSIONE**

30.000,00 euro reintegrabile entro 30 giorni. In caso di mancato reintegro è prevista una penalizzazione di punti in classifica.

#### **ISCRIZIONE A REFERTO**

minimo 8 atleti di formazione italiana di cui almeno 3 under 22 (opzionale). E' possibile iscrivere in lista N in quota formati non under massimo 1 atleta non formato e già tesserato in Italia per un Campionato professionistico entro la data dell'approvazione della delibera n.451/2012 (14 aprile 2012) oppure già tesserato per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30/6/2011.

#### **ACCORDO QUADRO**

Sarà definito dalla nuova lega in accordo con GIBA e USAP.

### **TESSERAMENTO ATLETI**

L'atleta non formato può essere tesserato fino al giovedì antecedente l'ultima giornata della fase di qualificazione e non rientra nelle limitazioni previste all'articolo 6 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

I giocatori non formati possono essere trasferiti solo dopo l'iscrizione in lista N per 5 gare.

### **CONTRIBUTI**

I premi NAS verranno corrisposti in due rate.

Saranno previste tre rate per i versamenti dei contributi FIP.

Una volta stabiliti i contributi per il Primo Campionato Dilettanti a.s. 2013/2014 quelli relativi al girone GOLD subiranno una maggiorazione del 10% mentre quelli relativi al girone SILVER un decremento del 10%.

### **INCENTIVAZIONE PER UTILIZZO ATLETI UNDER PRIMO CAMPIONATO DILETTANTI A.S. 2013/2014**

**Saranno premiate massimo 10 Società, 5 per girone,**

Importo totale da assegnare per i premi 500.000,00.

Suddivisione importi:

1° classificata: 90.000

2° classificata: 70.000

3° classificata: 50.000

4° classificata: 20.000

5° classificata: 20.000

Premesso che è obbligatorio l'iscrizione a referto di 10 atleti, ed ogni società ha a disposizione due visti, il Roster potrà essere composto:

- Da minimo 8 atleti di formazione italiana di cui almeno 3 under 22 (opzionale). Tra gli 8 atleti di formazione italiana massimo 1 atleta non formato e già di cittadinanza italiana e tesserato in Italia per un Campionato professionistico entro la data della approvazione della delibera n.451/2012 (14 aprile 2012) oppure già tesserato per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30/6/2011.

Le società possono scegliere di non schierare gli atleti under di formazione italiana, come previsto, ed in questo caso pagheranno un contributo di 5.000,00 euro per il primo atleta under non inserito in lista N e sostituito da un atleta di età maggiore a quella prevista ed un contributo di 10.000,00 euro per ogni successivo atleta under non inserito in lista N e sostituito da un atleta di età maggiore a quella prevista .

Il controllo dell'iscrizione degli under in lista N verrà effettuato dalla lega competente, la quale segnalerà al Settore Agonistico le modifiche apportate. La somma verrà addebitata la prima volta che la società non schiererà gli atleti under previsti.

A titolo esplicativo, se la Società presenterà una lista con soli due atleti under le verrà addebitato un contributo di 5,000,00 euro e da quella partita potrà giocare con soli due atleti under, se successivamente presenterà una lista con un solo atleta under le verrà addebitato un ulteriore contributo di 10,000,00 euro e via di seguito.

Per poter concorrere al premio è necessario che gli under iscritti in lista elettronica siano eleggibili per la Nazionale e che siano stati impiegati per 30 minuti di media complessiva nell'80% delle prime partite della fase di qualificazione (partendo dalla prima gara di campionato).

(es: fase di qualificazione che si sviluppa attraverso 30 giornate, si terrà conto dell'utilizzo degli atleti under 22 nelle prime 24 giornate di gara).

Le formazioni retrocesse di girone e/o di campionato non potranno partecipare alla suddivisione del premio di incentivazione anche in caso di ripescaggio.

La Lega di competenza fornirà settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare riferite al periodo temporale preso in esame e le relative classifiche di merito riferite all'utilizzo di atleti under 22.

Le società che avranno diritto al premio di incentivazione riceveranno l'accredito dell'importo previsto sulla scheda contabile al termine della stagione sportiva.

In presenza di lodi l'accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l'importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

In caso di mancata erogazione, per assenza dei requisiti, di una parte dell'importo dei premi di incentivazione previsti, la parte residua verrà suddivisa tra le aventi diritto, dello stesso girone, assegnando il 45% alla prima, il 35% alla seconda, il 20% alla terza ed il 10% alla quarta se le Società da premiare sono quattro oppure il 50% alla prima, il 30% alla seconda ed il 20% alla terza se le Società da premiare sono tre. Nel caso di due sole Società da premiare, alla prima sarà assegnata la somma di 150.000,00 euro ed alla seconda la somma di 100.000,00 euro. Nel caso di una sola Società da premiare alla stessa sarà assegnata la somma di 200.000,00 euro.

L'importo residuo sarà utilizzato per clinic per i Responsabili dei settori giovanili ed per eventuali raduni di perfezionamento riservato agli atleti under 22 tesserati nei campionati DNA e DNB.

### **DELIBERA N.509/2013**

Il Consiglio federale,

|                  |  |
|------------------|--|
| <u>visti</u>     | lo Statuto ed i Regolamenti federali;  |
| <u>esaminato</u> | il documento presentato dal Settore Agonistico, d'intesa con il Comitato Italiano Arbitri, sulla gestione ed organizzazione del Campionato di Divisione Nazionale C per l'anno sportivo 2013/2014; |
| <u>sentita</u>   | la relazione del Presidente del Settore Agonistico;  |
| <u>ritenuta</u>  | la proposta del Settore Agonistico meritevole di accoglimento;   |

### **DELIBERA**

di approvare la seguente organizzazione del Campionato Nazionale DNC per l'a.s. 2013/2014:

#### **CAMPIONATO NAZIONALE DNC Anno sportivo 2013-2014**

Il Settore Agonistico riceverà le iscrizioni delle Squadre aventi diritto e delle eventuali riserve.

Il Settore Agonistico preparerà il C.U. delle squadre ammesse, formerà gli 8 gironi da 14 squadre che assegnerà ai Comitati Regionali.

I Comitati Regionali che amministreranno il campionato, in base alle squadre attuali, alle eventuali promozioni in DNB, retrocessioni dal DNB, promozioni dalla C regionale e retrocessioni dal DNC, saranno:

girone A : Piemonte

girone B : Lombardia

girone C : Veneto

girone D : Emilia Romagna

girone E : Toscana

girone F : Lazio

girone G : Puglia

girone F : Sicilia.

I Comitati Regionali amministreranno, in piena autonomia, la fase di qualificazione, i quarti dei playoff ed eventuali payout. Comunicheranno al Settore Agonistico le ammesse alle semifinali dei playoff ed eventuali squalifiche in corso.

Il Settore Agonistico organizzerà le semifinali e le finali playoff.

Ad ogni girone il Settore Agonistico, in accordo con il CIA, assegnerà dai 22 ai 25 arbitri. Assegnerà un istruttore territoriale per ogni gruppo di due gironi per la loro attività di formazione e istruzione che provvederanno, anche, alle designazioni arbitrali sino ai quarti di finale. Inoltre, ad ogni gruppo di due gironi verranno assegnati due osservatori per la visionatura degli arbitri e due valutatori per la valutazione globale e finale degli arbitri.

Sarà nominato un capo istruttore che opererà su tutto il territorio nazionale per la sua attività di istruzione e formazione sia a beneficio degli arbitri che degli istruttori territoriali.

Sarà nominato un coordinatore per la designazione degli osservatori, dei valutatori e degli istruttori territoriali per la visionatura degli arbitri. Designerà gli arbitri per le gare di semifinali e finali dei playoff, con la lista degli arbitri elaborata dall'organo tecnico.

L'organo tecnico del campionato di DNC è composto da:

n°1 coordinatore

n°1 istruttore capo

n°8 valutatori.

I Comitati Regionali che amministreranno il campionato devono aderire al sistema RCM UNICO.

Le Società pagheranno le rate tramite i bollettini che riceveranno dalla FIP di Roma secondo le scadenze programmate nel C.U. dei contributi per le Società dilettantistiche.

Tutte le sanzioni deliberate dal Giudice Sportivo Regionale o dalla Commissione Giudicante Regionale, eventuali contributi per spostamenti gara ed altro saranno addebitate nella scheda contabile della Società.

L'ufficio amministrativo di Roma accrediterà entro il 20 settembre i contributi gara del girone di andata, ed entro il 20 febbraio i contributi gara del girone di ritorno, entro il 31 maggio i contributi gara dei quarti dei playoff ed eventuali payout.

La spesa per il capo istruttore, gli istruttori territoriali, i valutatori, gli osservatori ed il coordinatore saranno a carico della FIP di Roma.

Contributo gara: € 135,00(centotrentacinque)

Gettone arbitri: € 55,00(cinquantacinque)

UDC n°3: a carico della Società ospitante

### **Programmazione e gestione Arbitri per DNC a.s. 2013/14**

- Iscrizione squadre : scadenza 9 luglio 2013
- Formazione Gironi: 18 luglio 2013

Formazione Gironi

1) Piemonte ( Piemonte – Liguria – Lombardia)

2) Lombardia ( Lombardia – Veneto)

3) Veneto ( Veneto – Friuli V.G.)

- 4) Emilia Romagna ( Emilia R. – Marche – Abruzzo)
- 5) Toscana (Toscana – Umbria)
- 6) Lazio (Lazio – Sardegna)
- 7) Puglia (Puglia – Campania – Molise – Abruzzo)
- 8) Sicilia ( Sicilia – Calabria)

- Assegnare all' Ufficio gare di ognuno degli 8 Gironi n. 22/25 Arbitri
  
- Organigramma dell'Organo Tecnico :
- n. 2 Valutatori per ogni gruppo di due gironi = 8 Persone (\*\*)
- n. 2 Osservatori per ogni gruppo di due gironi = 8 Persone
- n. 1 Istruttore nazionale per gli 8 gironi = 1 Persona (\*\*)
- n. 1 Istruttore/Designatore per ogni gruppo di due gironi = 4 persone
- n. 1 Coordinatore dell'O.T. per gli 8 gironi = 1 Persona (\*\*)

(\*\*) Faranno parte dell'Organo Tecnico e saranno perciò i soli responsabili della gestione arbitrale:

In totale n. 22 persone per lo svolgimento degli incarichi di Valutatori / Osservatori / Designatori / Coordinatore / Istruttori. Tutti avranno il compito di visionare gli Arbitri e di fare il Rapporto che non comporterà valutazione numerica ma esclusivamente giudizio tecnico globale sulla base del Rapporto in vigore per gli Arbitri di serie "A" e Legadue a.s. 2012/13.

Le designazioni degli Arbitri, sia per il girone di andata che per il girone di ritorno, verranno fatte regionalmente e sulla base del girone di competenza ( es. Girone con squadre piemontesi e liguri = arbitri piemontesi e liguri).

#### **PLAY OFF / QUARTI DI FINALE**

Saranno organizzati e gestiti a livello regionale

Gli Arbitri saranno designati per coppie di Gironi vicini ( Es. Piemonte e Lombardia – Veneto e Emilia R. ecc.)

#### **PLAY OFF / SEMIFINALI E FINALE**

Saranno organizzate a livello nazionale con Arbitri individuati dall'O.T. e designati dal Coordinatore dell'OT

#### **Definizioni e competenze**

**Valutatori:** Avranno compiti di Osservatori arbitrali ma, facendo parte dell'Organo Tecnico, avranno la responsabilità della valutazione globale e finale degli Arbitri. Opereranno nell'ambito dei due gironi di competenza

**Osservatori:** Visioneranno gli arbitri facendo il proprio rapporto da trasmettere all'OT. Opereranno prevalentemente in ambito strettamente regionale ( coloro del Girone 1 Piemonte –Liguria e Lombardia opereranno in queste tre regioni).

**Istruttore Nazionale:** Opererà su tutto il territorio nazionale per la sua attività di istruzione e formazione sia a beneficio degli arbitri che degli Istruttori regionali .

**Istruttori territoriali** Opereranno nell' ambito dei due gironi di competenza accorpati per viciniorità territoriale per la loro attività di formazione e Istruzione ( es. girone 1+2 - 3+4 ecc.) provvederanno alla designazione degli arbitri ad esclusione delle gare di semifinale e finale

**Coordinatore:** Designerà gli Osservatori arbitrali , i Valutatori e gli Istruttori Territoriali per la visionatura degli Arbitri. Designerà gli arbitri per le gare di semifinale e finale.

### **DELIBERA N.510/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 09/07/1994, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un settore professionistico;
- ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato a.s. 2013/2014;
- sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);
- visti i Criteri Generali e le modalità dei controlli delle Federazioni Sportive Nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 deliberati dalla Giunta Nazionale del CONI;
- visti i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 2 febbraio 2012;
- considerate le Convenzioni siglate dal Presidente federale con Agenzia delle Entrate ed Inps ex Enpals;

### **DELIBERA**

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione al Campionato **2013/2014** delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche.

#### **PARTE PRIMA**

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

**AVVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

1. avere al **31 marzo 2013** un rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto con quoziente non inferiore a **1,8** con un indebitamento complessivo riferito sempre alla medesima data non superiore del **10%** rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2012;

Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:

- le eventuali Società che nella stagione sportiva **2011/2012** hanno disputato un campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2012 – 31/03/2013 aumentati del 20%;
  - l'eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le Società:
    - che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a **4,00**;
    - che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Serie A.
    - Un parametro R/I superiore a **10**.
2. avere al 31 marzo 2013 un rapporto Patrimonio Netto/Diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti, al netto dei relativi fondi di ammortamento, con quoziente non inferiore a **0,50-**.

Ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:

    - il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.
    - per Patrimonio netto s'intende il capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, i finanziamenti soci postergati ed infruttiferi, i versamenti in conto futuro aumento di capitale e di copertura perdite;
  3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2013** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso le Leghe professionistiche competenti nonché quelli emessi dalla FIBA;
  4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato a favore delle Società affiliate alla FIP;
  5. aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come meglio precisate all'art.2 del rispettivo Regolamento Tecnico Esecutivo. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato a.s.2013/2014;



6. non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del 31 marzo 2013 così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale;
7. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per **IRPEF/IRE** e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (**INPS ex ENPALS**) fino al **30 aprile 2013 compreso (pagamento F/24 entro 16/5/2013** nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per **IRES, IRAP, IVA** fino al **31/12/2011**.

Si precisa inoltre che:

- saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del 30/04/2013;
- in presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
  - ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell' INPS ex ENPALS, Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
  - emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emesso in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
  - sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.

8. aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

**AVVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 31 MAGGIO 2013 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- A. domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.
- B. prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto riferito alla data del 31 marzo 2013, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 e 2 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;

- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società.**

Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell' articolo 2467 C. C.

- C. situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2013 redatta secondo lo schema di cui all'allegato C.
- D. dichiarazione di avvenuto pagamento di emolumenti, contributi Enpals, ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo – allegato D - riferito al solo mese di **aprile 2013** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- E. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2013.**
- F. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA, IRES ed IRAP** fino al **31/12/2011** corredato da apposite copie di modelli F/24 quietanzati -Allegato E-.
- G. certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti.
- H. copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.
- I. attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2013** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **31 maggio 2013.** I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 11 luglio 2013.**
- J. eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

## **PARTE SECONDA**

Le eventuali Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2013,** alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla

Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

### **PARTE TERZA**

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **28 giugno 2013** anche tramite telefax o mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 12 luglio 2013**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Per la ricezione di detta comunicazione, le Società hanno l'onere di comunicare **entro il 1 giugno 2013**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario federale in corso.

Entro la data del **15 luglio 2013** la Lega di Pallacanestro Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A.

Entro la data del **16 luglio 2013** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **17 luglio 2013** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso davanti all'Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza della decisione che nega l'ammissione, nei termini e nei modi di cui all'art.21 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla FIP, ad altri campionati

dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

### **DELIBERA N.511/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il TITOLO III del Regolamento Esecutivo professionistico riguardante i controlli in materia economico-finanziaria;
- vista la proposta di modifica degli articoli 25, 27 e 29 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico presentata dal segretario della Commissione Tecnica di Controllo;
- sentita la relazione del segretario della Commissione Tecnica di Controllo;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Lega Serie A;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, a partire dal primo luglio 2013, il testo degli articoli 25, 27 e 29 con il seguente testo:

#### ***TITOLO III***

#### **CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA (del. n.269 C.F. 16/12/2004 – del. n.273 C.F. 15-16/05/2009 – del. n. 186 C.F. 17-18/09/2010)**

#### **Art. 25 Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C. (del. n.254 CF 29/10/2011)**

A. *Bilancio di esercizio.*

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS

B. *Bilancio e Relazione semestrale.*

- [4] Le Società, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un bilancio semestrale, ~~di una relazione degli~~ **approvato dagli** amministratori ~~sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del revisore contabile o della Società di revisione,~~ unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS

C. *Rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto: prospetto "RIP"*

[8] Le Società, oltre la documentazione prevista nei precedenti paragrafi A e B entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura **del primo e quarto** di ciascun trimestre (**31 marzo e 31 dicembre**), devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RIP con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto, calcolato sulla base di quanto previsto al successivo comma 10 e seguenti.

[9] OMISSIS

[10] OMISSIS

[11] OMISSIS

[12] OMISSIS

[13] OMISSIS

[14] **Il valore dell'indebitamento corrente rispetto all'indebitamento al 30 giugno precedente** ~~previsto nel rapporto tra i R/I/P,~~ potrà superare i limiti di eccedenza fissati **nelle disposizioni del comma 16 del presente articolo** ~~dalla normativa in vigore,~~ a condizione che, il rapporto tra lo stesso indebitamento ed il Patrimonio Netto calcolato alla medesima data di riferimento, non sia **superiore** ~~inferiore~~ ad un coefficiente fissato annualmente dal Consiglio Federale. Tale possibilità potrà essere estesa, se ritenuto opportuno, anche nel caso in cui il rapporto tra Ricavi desunti dall'ultimo bilancio approvato e l'Indebitamento corrente, sia maggiore di un determinato valore anch'esso fissato annualmente dal Consiglio Federale.

[15] OMISSIS

[16] OMISSIS

[17] OMISSIS

D. *Rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti: Prospetto "PD"*

[18] Le Società, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura **del primo e quarto** di ciascun trimestre (**31 marzo e 31 dicembre**), devono far pervenire alla Com.Te.C., con riferimento agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto "PD" con l'indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti riferito alla data di chiusura di ciascun trimestre.

[19] OMISSIS

[20] OMISSIS

[21] OMISSIS

[22] OMISSIS

E *Deposito attestazioni*

[23] Le Società professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun **bimestre** ~~trimestre~~, devono depositare presso la Com.Te.C idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Ire/Irpef, **Inps ex** Enpals e Fondo Fine Rapporto riferite per competenza **e calcolate sugli** ~~agli~~ emolumenti maturati nel **bimestre** ~~trimestre~~ di riferimento nei confronti di tutti i tesserati.

**In caso di accordi per rateazione e/o transazioni, le Società devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.**

- [24] ~~Le Società Professionistiche, entro i termini e con le modalità fissate annualmente nell'apposita delibera per l'ammissione ai Campionati Professionistici devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle imposte Iva, Ires ed Irap.~~
- [25] **24]** Le Società Professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun **bimestre** ~~trimestre~~, devono depositare presso la Com.Te.C. e la Lega competente, con modalità prestabilite, la documentazione attestante l'avvenuto ed integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati maturati nel **bimestre** ~~trimestre~~ di riferimento.

**Art. 27 Ispezioni e controlli**

- [1] La Com.Te.C. può ordinare ispezioni presso le Società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre la Com.Te.C. può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle Società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse. **Nel corso della stagione sportiva la Com.Te.C. provvederà ad effettuare non meno di due ispezioni per ciascuna Società professionistica.**
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] L'intervento della Com.Te.C. potrà altresì essere richiesto dai rispettivi ~~dal~~ **dal** Presidente di Lega Serie A e di Legadue.  
Tale intervento sarà finalizzato all'accertamento in materia di avvenuto pagamento degli emolumenti spettanti agli atleti sulla base dei contratti regolarmente depositati in Federazione nonché del relativo versamento delle imposte dirette dovute sul pagamento degli stipendi.  
Nel caso in cui la Com.Te.C. accertasse la non veridicità delle autocertificazioni rese dalle Società professionistiche alle Leghe stesse, proporrà al Consiglio Federale l'adozione delle eventuali sanzioni previste dall'art.29 comma 4.  
Per tale servizio le Leghe riconosceranno alla Fip un contributo economico che il Consiglio Federale fisserà entro 30 settembre di ogni anno.

**Art. 29 Sanzioni** (del. n. 211 C.F. 19-20/11/2010 – del. n. 379 C.F. 12/03/2011 - del. n.254 CF 29/10/2011)

- [1] In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della Società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 25, il Consiglio Federale applica la sanzione dell'ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio Federale applica l'ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le Società **professionistiche** di Lega A e da un ~~minimo di Euro 12.000,00 ad un massimo di Euro 36.000,00 per le Società di Legadue.~~ In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio Federale applica l'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio Federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.

[2] OMISSIS

[3] In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e/o del Rapporto patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti nelle misure previste, riferiti **alla data del** ~~alle date del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre~~, la Com.Te.C con lettera raccomandata contesta alla Società l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite
- c) nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C il Consiglio Federale, su segnalazione della Com.Te.C., applica alla Società inadempiente l'ammenda nella misura **minima massima** prevista al superiore comma 1 e il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. **in caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.** Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri.

Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nell'apposita delibera di Ammissione al Campionato di cui al successivo art.30. In caso di mancato rispetto del solo coefficiente riferito al rapporto tra Indebitamento e Patrimonio Netto, non si applicano le sanzioni del presente articolo.

[4] Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.25 lettera E commi 23 e **24 25**, il Consiglio Federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo .

Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni, di cui all'art.25 lettera E commi 23 e **24 25**, il Consiglio Federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di **1 (un) punto** ~~2 (due) punti~~ di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito a tributo e/o emolumenti a tesserati maturati nel ~~trimestre~~ **bimestre** in oggetto. Inoltre il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredata dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi. Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento.

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.25 lettera E commi 23 e **24 25**, che determina l'accumulo di minimo 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società è punita dal Consiglio Federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.

[8] OMISSIS

### **DELIBERA N.512/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica dell'articolo 40 quater del Regolamento di Giustizia e la proposta di istituzione dell'articolo 3bis del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico avanzata dal segretario della Commissione Tecnica di Controllo con la quale si codifica il corretto impiego dei contratti di prestazione sportiva professionistica e le eventuali sanzioni in caso di violazione;

sentita la relazione del segretario della Commissione Tecnica di Controllo;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

- di approvare, con effetto a partire dal primo luglio 2013, l'articolo 3bis del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico con il seguente testo:

#### **Art.3 Bis Contratti tra società e tesserati**

[1] Il contratto di prestazione sportiva professionistica tra atleta e società deve essere conforme al contratto tipo previsto dagli accordi collettivi tra le Associazioni di categoria e redatto sui modelli forniti annualmente dalla Lega competente e approvati dalla Federazione.

[2] Le eventuali modificazioni delle condizioni, ivi comprese quelle economiche dei contratti redatti secondo il modello di cui al precedente comma [1] devono risultare da specifici accordi scritti depositati presso la Lega competente.

[3] La stipula di accordi in violazione di quanto previsto ai commi [1] e [2] determina l'infrazione prevista e punita all'articolo 40 quater del Regolamento di giustizia, fatti salvi i casi in cui i fatti commessi integrino le ipotesi di illecito di cui agli artt. 43 e 44 del Regolamento di Giustizia.

- di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, l'articolo 40 quater del Regolamento di Giustizia con il seguente testo:

#### **Art.40 quater Violazioni relative ai contratti professionistici**

[1] La violazione delle disposizioni regolamentari in materia di contratti di prestazioni sportiva professionistica è sanzionata con l'inibizione da 3 mesi a 3 anni.

[2] La predetta sanzione si applica al giocatore al suo procuratore sportivo e al tesserato che nell'accordo risulti rappresentare la società sportiva, tra i quali è intervenuto l'accordo vietato.



[3] Alla società sportiva che risulta essere parte dell'accordo vietato si applica altresì la ammenda da 20.000,00 a euro 100.000,00.

[4] Qualora i fatti commessi rientrano nella più grave ipotesi prevista e sanzionata agli artt.43 e 44 si applicheranno le sanzioni previste in tali disposizioni.

### **DELIBERA N.513/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società Basket Veroli S.r.l. (cod. FIP 000306) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 28 marzo 2013;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Basket Veroli S.r.l. (cod. FIP 000306) con 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Legadue 2012/2013;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di disporre a carico della Società Basket Veroli S.r.l. (cod. FIP 000306) la decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nel Campionato di Legadue 2012/2013.

### **DELIBERA N.514/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la relazione redatta dal Presidente della Legadue riguardante il premio da riconoscere alle Società partecipanti al secondo campionato professionistico che avranno utilizzato maggiormente i giocatori italiani nella stagione in corso;
- considerato che, in occasione della riunione del 9 marzo 2013, era stato richiesto alla Legadue di prevedere una suddivisione dell'importo stabilito tra le società effettivamente partecipanti al Campionato 2012/2013 escludendo le società ritirate o escluse nel corso della stagione sportiva;
- considerato altresì che è stato chiesto inoltre di prevedere che la graduatoria dei minutaggi fosse redatta al termine del girone di andata della fase regolare del Campionato;

preso atto che le indicazioni di cui sopra sono state recepite in toto;

### **DELIBERA**

di approvare le modalità di suddivisione del premio da riconoscere alle Società di Legadue che avranno utilizzato maggiormente i giocatori italiani nell'anno sportivo 2012/2013 come segue:

L'80% della somma riconosciuta dalla FIP alle Società di Legadue come segue:

**CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ CHE HANNO IMPIEGATO ATLETI DI CITTADINANZA E FORMAZIONE ITALIANA**

alla 1° classificata il 15%

alla 2° classificata il 10%

alla 3° e alla 4° classificata il 7%

alla 5°, 6°, 7°, 8° classificata il 6%

alla 9° e alla 10° classificata il 5%

alla 11°, 12°, 13° 14°, 15°, 16° classificata il 4,5%

Il restante 20% della somma, come segue:

**CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ CHE HANNO IMPIEGATO ATLETI UNDER 24 DI CITTADINANZA E FORMAZIONE ITALIANA**

alla 1° il 50%

alla 2° il 30%

alla 3° il 20%.

Le due classifiche, fornite dalla Legadue, saranno definite al termine del girone di andata della stagione regolare 2012/2013.

### **DELIBERA N.515/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

ascoltata la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura del Bilancio d'esercizio Consuntivo 2012 che presenta un utile d'esercizio di € 134.473,00, nella quale propone la seguente destinazione:  
- € 134.473,00 ad incremento della riserva indivisibile;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

### **DELIBERA**

- di approvare il Bilancio d'esercizio Consuntivo 2012, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

- di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 134.473,00 ad incremento della riserva indivisibile.

### **DELIBERA N.516/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

| <b>Cod.</b> | <b>R</b> | <b>P</b> | <b>Descrizione</b>           | <b>Indirizzo</b>           | <b>Città</b>      |
|-------------|----------|----------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 052712      | AB       | TE       | ASD BASKET BALL TERAMO       | VIA VINCIGUERRA N. 22      | TERAMO            |
| 052718      | SO       | TP       | ASD BASKET ZENIT TRAPANI     | VIA MICHELE CRIMI N. 2     | TRAPANI           |
| 052724      | MA       | MC       | ASD 88ERS CIVITANOVA MARCHE  | VIA MARSALA, 12            | CIVITANOVA MARCHE |
| 052725      | FR       | PN       | ASD BASKET S.QUIRINO         | VIA VERDI, 14              | SAN QUIRINO       |
| 052732      | CM       | NA       | A.S.D. PALL.JIRAFÀ CAIVANO   | C.SO UMBERTO 362           | CAIVANO           |
| 052738      | EM       | FE       | ASD PALL.FERRARA JUNIOR TEAM | VIA MONTEBELLO 26          | FERRARA           |
| 052741      | VE       | VI       | A.S.D. NUOVO BASKET 80       | VIA CAODILA' 13            | ARSIERO           |
| 052750      | LA       | RM       | ASD NUOVA ROMA BASKET        | VIA CLAUDIO VILLA          | ROMA              |
| 052759      | CM       | SA       | ACCADEMIA CAVESE DELLO SPORT | VIA S.MARTELLI CASTALDI 43 | CAVA DE' TIRRENI  |
| 052762      | EM       | RA       | SAN BIAGIO SCUOLA MB ASD     | VIA PANFILIA 9             | RAVENNA           |
| 052779      | LA       | LT       | A.D. PRIMAVERA BASKET LATINA | VIA LIGABUE, 2             | LATINA            |

|        |    |    |                               |                                |                    |
|--------|----|----|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 052791 | SO | ME | ASS. DIL. SCARABEO            | VIA T.DE GREGORIOC/RAGNO PAL D | MILAZZO            |
| 052809 | LI | SP | ARCOLA BASKET ASD             | VIA PREDALLARA 21              | ARCOLA             |
| 052812 | TO | FI | A.S.D AVVENIRE 2000 RIFREDI   | VIA T. ALDEROTTI 26            | FIRENZE            |
| 052822 | LO | BG | BASKET COVO ASD               | VIA TRIESTE 21                 | COVO               |
| 052826 | SO | PA | ASD ABIOLA BASKET             | VIA SAN VINCENZO DE PAOLI, 15  | TERMINI IMERESE    |
| 052828 | PU | BA | ASD NEW BASKET MOLFETTA 2012  | VIA MARTIRI DI VIA FANI        | MOLFETTA           |
| 052829 | PU | BA | ASD BIANCOROSSO BK MOLFETTA   | VIA MARTIRI DI VIA FANI        | MOLFETTA           |
| 052831 | EM | RE | VIRTUS CASALGRANDE ASD        | VIA EUROPA, 2                  | CASALGRANDE        |
| 052835 | LA | RM | S.S.D. ARROWS BASKET ORTE SRL | VIA MAESTRO GAETANO CAPOCCI 14 | ROMA               |
| 052836 | EM | PR | BASILICAGOIANO BASKET ASD     | VIA PARMA, 93                  | MONTECHIARUGOLO    |
| 052854 | CM | NA | LIONS BASKET QUARTO           | VIA CAMPANA 198                | QUARTO             |
| 052860 | TO | LU | ASD VERSILIA NERO ARANCIO     | VIA MARCONI 27                 | PIETRASANTA        |
| 052868 | EM | BO | ASD SIGMA BOLOGNA BASKET      | VIA LEANDRO ALBERTI, 21        | BOLOGNA            |
| 052874 | LO | MI | ASD WAZZGANAZZ                | VIA CESARE TALLONE, 16         | MILANO             |
| 052875 | SO | PA | ASD IL BASKET CARINI          | VIA ARMETTA N. 4               | CARINI             |
| 052877 | LO | MI | CUS MILANO A.S.D.             | VIA CIRCONVALLAZIONE EST, 11   | MILANO             |
| 052882 | CA | RC | A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA    | VIA CARMELO GRECO 6            | MOTTA SAN GIOVANNI |
| 052888 | EM | RE | ASD ROSTA NUOVA NAISMITH'S    | VIA CELSIUS, 16                | REGGIO NELL'EMILIA |
| 052893 | CM | NA | A.S.D. REAL BARRESE           | VIA G. MERCALLI 18 IS. 7       | NAPOLI             |
| 052896 | BA | PZ | E.T.C. STREET BASKET          | VIA GARIBALDI ,47              | LAVELLO            |
| 052904 | MA | MC | TIMBERWOLF CINGOLI A.S.D.     | VIA CASTIGLIONI, 31            | CINGOLI            |
| 052907 | LO | CO | F.B. LEOPANDRILLO 2011 CANTU" | VIA REBECCHINO 7/A             | CANTU'             |
| 052911 | CM | BN | A.S.D.ALL MIX BASKET          | VIA FROSINONE 9                | TELESE TERME       |
| 052925 | TN | TN | FOLGARIA BASKET A.S.D.        | VIA PATRONA DEGLI SCIATORI 79  | FOLGARIA           |
| 052927 | CM | NA | A.D. NAPOLI BASKET 2013       | VIALE DEGLI ARANCI 2           | NAPOLI             |
| 052932 | LO | BG | ENFANT PRODIGE A.S.D.         | VIA CREMA 7                    | MOZZANICA          |
| 052933 | TO | PT | ASD PROGETTO BASKET 64        | VIA LUCANIA 9                  | MONTECATINI TERME  |
| 052934 | EM | BO | ASD PALLACANESTRO             | VIA VALLE D'AOSTA, 31          | BOLOGNA            |

|        |    |    |                                  |                                  |                         |
|--------|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|        |    |    | BOLOGNA1932                      |                                  |                         |
| 052935 | EM | FO | A.S.D. BASKET FORLI'             | VIA G. ZUELLI, 9                 | FORLI'                  |
| 052936 | PU | LE | ASD E. COLACI ANSPI<br>CAVALLINO | VIA ROMA 4                       | CAVALLINO               |
| 052937 | EM | BO | ASD GIOVANI AQUILE               | VIA SAN DONATO 82                | BOLOGNA                 |
| 052938 | CM | NA | A.S.D. ANTONIANA BASKET          | VIA SANTA MARIA LA<br>CARITÀ 439 | SANTA MARIA LA<br>CARIT |
| 052940 | BA | PZ | ASD BLUE SHARK                   | VIA ISABELLA MORRA,1             | VENOSA                  |

### **DELIBERA N.517/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

letta la proposta agli atti della riunione odierna;

considerata l'opportunità di delegare, a partire dall'anno sportivo 2013/2014, l'Ufficio Affiliazioni per l'approvazione delle istanze di nuova affiliazione, al fine di garantire la partecipazione ai Campionati federali alle Società che abbiano regolarmente concluso l'iter di nuova affiliazione, tramite la presentazione di tutta la documentazione richiesta dai Regolamenti federali, ferma restando la successiva ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di stabilire che, a partire dall'anno sportivo 2013/2014, al fine di garantire la partecipazione ai Campionati federali alle Società che abbiano regolarmente concluso l'iter di nuova affiliazione, tramite la presentazione di tutta la documentazione richiesta dai Regolamenti federali, di delegare l'ufficio Affiliazioni per l'approvazione delle istanze di nuova affiliazione, ferma restando la successiva ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile.

### **DELIBERA N.518/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società BASKET RIMINI CRABS SRL (cod. Fip 122) iscritta al campionato di serie DNB che intende assumere la forma giuridica di associazione dilettantistica;

rilevato che il Presidente dell'associazione dilettantistica risultante è residente nella Repubblica di San Marino, in contrasto con quanto previsto all'articolo 159 del Regolamento Organico;

|                   |   |
|-------------------|---|
| <u>preso atto</u> | che è stato depositato un documento nel quale si dichiara che il Presidente ha eletto come domicilio la sede della Società; |
| <u>ritenuto</u>   | che l'anomalia di cui sopra non lede i principi di reperibilità imposti dai regolamenti federali;                           |
| <u>rilevata</u>   | la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;                   |
| <u>ritenuta</u>   | l'istanza meritevole di accoglimento;   |

**DELIBERA**

di autorizzare, in deroga a quanto previsto all'articolo 159 del Regolamento Organico, il cambio di assetto giuridico da BASKET RIMINI CRABS SRL a BASKET RIMINI CRABS SSDRL con sede in CASTEL SAN PIETRO TERME, VIALE TERME, 840.

**DELIBERA N.519/2013**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Il Consiglio federale, | lo Statuto ed i Regolamenti federali;  |
| <u>visti</u>           |  |
| <u>esaminata</u>       | la richiesta di trasformazione in Società dilettantistica presentata dalla Società PALL.TREVISO SPA (cod. FIP 000407); |
| <u>valutata</u>        | la coerenza della richiesta con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 141 del Regolamento Organico;                 |
| <u>ritenuta</u>        | la richiesta meritevole di accoglimento;   |

**DELIBERA**

di autorizzare la trasformazione in Società dilettantistica della Società PALL.TREVISO SPA (cod. FIP 000407), fermo restando la presentazione della documentazione prevista al comma 4 dell'articolo 141 del Regolamento Organico.

---

Roma, 20 aprile 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
*F.to Giovanni Petrucci*